

ALLEGATO 1 DELL'APPENDICE N. 287 ALLA POL N 921424 LEASING STRUMENTALI

Con la presente appendice,

presa visione dal Contraente di quanto indicato nella **Legge 213/2023 – Bilancio dello Stato per il 2024 Decreto Ministeriale n. 18/2025 e successive modifiche ed integrazioni**,

di comune accordo tra le Parti si conviene che, dalle ore 24 del 31/12/2025, si intende abrogato il disposto dell'Art. 7) **Terremoto** e sono escluse le garanzie **inondazione, alluvione e terremoto** dall'Art. 4) nelle **Condizioni di Assicurazione** della **Sezione I** e, dalla medesima data, si conviene tra le Parti di inserire il seguente articolo:

**Art. 7)**

per il quale valgono le “**Definizioni**” e “**Condizioni di Assicurazione**” di seguito riportate:

**Art. 7) RISCHI CATASTROFALI**

**GLOSSARIO**

A parziale deroga e/o integrazione delle **Definizioni** indicate in polizza, per l'Art. 7) si inseriscono le seguenti definizioni:

**Allagamento**

presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

**Alluvione, Inondazione, Esondazione**

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

**Sisma**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

**Frana**

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi causati da:

1. Sisma;
2. Frana;
3. Alluvione, Inondazione, Esondazione;

come descritti negli articoli seguenti.

La garanzia è operante anche per i danni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

## A) Garanzia Sisma

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Sisma ai beni assicurati.

L'Assicurazione è operante purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, come precisato nella definizione di Sisma.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o limitarne le conseguenze.

**Per ciascun bene strumentale distintamente assicurato, la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 15% del danno con il minimo del 5% del relativo valore assicurato.**

## B) Garanzia Frana

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Frana.

Le Frane registrate nelle 72 ore successive alla prima manifestazione che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile sono considerate la prosecuzione di tali fenomeni ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o limitarne le conseguenze.

**Per ciascun bene strumentale distintamente assicurato, la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 15% del danno con il minimo del 5% del relativo valore assicurato.**

## C) Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione ai beni assicurati.

I danni causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive dalla prima manifestazione che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, la prosecuzione di tali fenomeni ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

**Per ciascun bene strumentale distintamente assicurato, la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 15% del danno con il minimo del 5% del relativo valore assicurato.**

Relativamente alle garanzie **Sisma, Frana, Alluvione, Inondazione, Esondazione** si intende abrogato l'art. 5 "Rischi Esclusi" e si intende sostituito dal seguente:

## ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da o derivati da:

- 1) comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxorio o partner dell'unione civile, dei figli, di qualsiasi parente o affine convivente compresi i rappresentanti legali, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata;
- 2) Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza;
- 4) furto, rapina, estorsione, frode e truffa, malversazione e scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà da parte dei prestatori di Lavoro o degli addetti, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati da ladri;
- 5) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- 6) muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 7) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;

ALLEGATO 3 DELL'APPENDICE N. 287 ALLA POL N 921424 LEASING STRUMENTALI

8) ordinanze o disposizioni di Autorità, leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di Fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione catastrofi Naturali"

9) smagnetizzazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;

10) Eventi naturali quali:

bufere;

cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare,

gelo;

grandine, pioggia e neve;

uragani;

salvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza;

11) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere.

Inoltre, sono esclusi:

12) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi garantiti;

13) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno non materiale ai beni assicurati.

In riferimento alla garanzia "A) Garanzia Sisma", sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

14) bradisismo, eruzione vulcanica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, anche se conseguenti a Sisma;

15) incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Sisma;

16) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sui beni assicurati degli eventi previsti all'art. "A) Garanzia Sisma".

In riferimento alla garanzia "B) Garanzia Frana", sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

17) bradisismo, eruzione vulcanica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, anche se conseguenti a Frana;

18) incendio, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a Frana;

19) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sui beni assicurati dagli eventi previsti all'art. "B) Garanzia Frana".

In riferimento alla garanzia "C) Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione" sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:

20) Allagamento;

21) cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno;

22) Flash Floods, ovvero rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni mobili ed immobili, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

23) fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;

24) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di condizionamento;

25) intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all'evento;

26) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzione vulcanica;

27) rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più in generale, tutti i danni causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine;

28) umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza.

## SINISTRI RELATIVI ALL'ART. 7)

### NORME VALIDE PER L'ART. 7) RISCHI CATASTROFALI

#### Massimo risarcimento

Come previsto all'Art. 9 nelle Condizioni di Assicurazione della Sezione I della polizza, per ogni singolo contratto di locazione e per Conduttore, la somma massima per la quale la Compagnia Assicuratrice sarà responsabile agli effetti della presente polizza, è costituita dal valore assicurato per ogni singolo bene, con un massimo di responsabilità per ogni singola ubicazione di Euro **1.032.913,80=**.

#### Determinazione del danno

L'Assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero.

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per ogni tipologia di Partita e secondo i seguenti criteri:

- si stima il Valore a Nuovo;
- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento d'indennità.

Quando è dovuto il supplemento d'indennità, si procede con l'indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso.

Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato e si verifichi entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell'art. "Mandato dei periti";

Fermo quanto stabilito dall'art. "Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale, compensazione tra Partite assicurate", si conviene che:

- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;
- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

#### Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale compensazione tra Partite assicurate

Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell'art. "Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più Partite, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme Assicurate, maggiorate del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme Assicurate riguardanti altre Partite assicurate.

#### Procedura per la valutazione del danno

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

**Mandato dei Periti**

I Periti devono:


- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che i beni assicurati, sia danneggiati sia illesi, avevano al momento del Sinistro;
- e) procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "Determinazione del danno" e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di indennità.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida se approvata da almeno due dei periti nominati come sopra, anche se il terzo perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

- FERMO IL RESTO -

Il Contraente  
  
SARDEGNA LEASING SpA

HDI Assicurazioni Spa  
